

REGOLAMENTO (CEE) N. 2359/72 DELLA COMMISSIONE

del 9 novembre 1972

che fissa le restituzioni all'esportazione per il riso e le rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2726/71 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma, prima frase,

considerando che, a norma dell'articolo 17 del regolamento n. 359/67/CEE, la differenza fra i corsi ed i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione ;

considerando che in virtù dell'articolo 2 del regolamento n. 366/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, che stabilisce, nel settore del riso, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri di determinazione del loro importo ⁽³⁾, modificato dal regolamento n. 1019/67/CEE ⁽⁴⁾, le restituzioni devono essere fissate tenendo presente la situazione e le prospettive di evoluzione, da un lato, delle disponibilità in riso e in rotture e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altro, dei prezzi del riso e delle rotture sul mercato mondiale ; che, in conformità della stessa disposizione, occorre altresì assicurare ai mercati del riso una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni prospettate e dell'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità ;

considerando che il regolamento n. 669/67/CEE ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1057/68 ⁽⁶⁾, ha fissato la quantità massima di rotture che può contenere il riso per il quale è fissata la restituzione all'esportazione, ed ha determinato la percentuale di diminuzione da applicare a tale restituzione quando

la proporzione di rotture contenute nel riso esportato è superiore alla detta quantità massima ;

considerando che il regolamento n. 366/67/CEE ha definito nell'articolo 3, i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture ;

considerando che la situazione del mercato mondiale e le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione ;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta alla settimana ; che essa può essere modificata nel periodo intermedio ;

considerando che l'applicazione di dette regole e criteri alla situazione attuale del mercato del riso ed in particolare al corso o prezzo del riso e rotture nella Comunità e sul mercato mondiale porta a fissare la restituzione negli importi elencati in allegato ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento n. 359/67/CEE, ad esclusione di quelli visti al paragrafo 1 c) dello stesso articolo, sono fissati agli importi ripresi in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 novembre 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 1972.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Carlo SCARASCIA MUGNOZZA

⁽¹⁾ GU n. 174 del 31.7.1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 282 del 23.12.1971, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. 174 del 31.7.1967, pag. 34.

⁽⁴⁾ GU n. 311 del 21.12.1967, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU n. 241 del 5.10.1967, pag. 6.

⁽⁶⁾ GU n. L 179 del 25.7.1968, pag. 31.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 9 novembre 1972 che fissa le restituzioni all'esportazione per il riso e le rotture di riso

(u.c. / 100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Ammontare delle restituzioni
10.06	<p>Riso :</p> <p>A. Risone o riso semigreggio :</p> <p style="padding-left: 20px;">I.</p> <p style="padding-left: 20px;">II. riso semigreggio :</p> <p style="padding-left: 40px;">a) a grani tondi</p> <p style="padding-left: 40px;">b) a grani lunghi</p> <p>B. Riso semilavorato o riso lavorato :</p> <p style="padding-left: 20px;">I. riso semilavorato :</p> <p style="padding-left: 40px;">a) a grani tondi</p> <p style="padding-left: 40px;">b) a grani lunghi</p> <p style="padding-left: 20px;">II. riso lavorato :</p> <p style="padding-left: 40px;">a) a grani tondi</p> <p style="padding-left: 40px;">b) a grani lunghi</p> <p>C. spezzato</p>	<p style="padding-left: 40px;">0,100</p> <p style="padding-left: 40px;">0,100</p> <p style="padding-left: 40px;">0,100</p> <p style="padding-left: 40px;">0,100</p> <p style="padding-left: 40px;">0,100</p> <p style="padding-left: 40px;">0,100</p> <p style="padding-left: 40px;">0,100</p>

L'ammontare che è opportuno aggiungere eventualmente alle restituzioni, conformemente all'articolo 1 del regolamento n. 719/67/CEE, è 0,20 u.c./100 kg.